ISTITUZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI, DI UN COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AD INDIRE MOSTRE, FIERE ED ESPOSIZIONI NEL REGNO

Art. 3

Le mostre, fiere ed esposizioni, salvo quelle eccettuate ai sensi del. precedente art. 1, saranno autorizzate, a norma del decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, sentito il Comitato, permanente predetto.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno
Estremi	Legge 5 dicembre 1932, n. 1734
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-il-ministero-delle-corporazioni-di-un-comitato-1932/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it